

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MANCONI, CARELLA, BOCO,  
BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO,  
PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO e SEMENZATO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 1996**

---

Istituzione della professione di guida ambientale  
escursionistica

---

ONOREVOLI SENATORI. - I dati relativi al mercato del turismo delineano in modo evidente come la domanda, in questo settore, si vada sempre più orientando verso forme di turismo alternativo a quello vacanziero classico; tale domanda rivela, infatti, una spiccata preferenza per il turismo naturalistico ed escursionistico.

D'altra parte anche le politiche comunitarie, nazionali e regionali, tendono sempre più a incentivare le attività turistiche in questo settore: basti ricordare gli interventi in favore dell'agriturismo e la legge quadro sulle aree protette, che ha istituito i nuovi Parchi nazionali. Evidenti appaiono, per-

tanto, le prospettive occupazionali che si aprono in questo settore per nuove figure professionali come le guide ambientale-escursionistiche.

Questo disegno di legge si propone di creare, a livello istituzionale, la nuova figura della guida ambientale-escursionistica, definendone le caratteristiche professionali e prevedendo la competenza legislativa delle regioni per l'attivazione di corsi di formazione professionale, articolati secondo le varie branche di specializzazione, nonché per l'istituzione di appositi elenchi delle guide ambientale-escursionistiche, che siano abilitate all'esercizio di tale attività.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, dopo le parole: «animatore turistico», sono inserite le seguenti: «, guida ambientale-escursionistica».

2. Dopo l'undicesimo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è inserito il seguente:

«È guida ambientale-escursionistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone in escursioni attraverso il territorio nazionale, in ambiente terrestre o acquatico anche attraverso la pratica di tecniche sportive collegate alla fruizione dei beni ambientali, illustrandone le caratteristiche naturalistiche, folcloristiche e paesaggistiche».

## Art. 2.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge l'istituzione di elenchi regionali di guide ambientali-escursionistiche, l'attivazione, per persone in possesso di diploma di scuola media superiore, di corsi professionali di qualificazione per l'iscrizione ai relativi elenchi, nonché l'irrogazione di sanzioni per gli eventuali abusi e trasgressioni.

## Art. 3.

1. L'autorizzazione della regione o della provincia autonoma all'esercizio dell'attività di guida ambientale-escursionistica ha validità su tutto il territorio nazionale.

## Art. 4.

1. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso

dell'attestato di frequenza di corsi professionali organizzati o autorizzati dalla regione o dalla provincia autonoma, secondo i criteri di cui all'articolo 3, sono iscritti ai relativi elenchi.